CAMERA DEI DEPUTATI N. 4059-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE **TOZZI CONDIVI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 27 luglio 1962 (*Stampato n.* ***2010***)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 1° agosto 1962

—

Modificazioni all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica

Presentata alla Presidenza l' 11 ottobre 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge che il Senato ci ha trasmesso, e che la I Commissione di questa Camera ha approvato alla unanimità, non è che il completamento del disegno di legge costituzionale approvato da questa Camera il 7 agosto 1962 ed approvato dal Senato nello stesso testo nella seduta del 25 settembre 1962.

Poiché in quel disegno di legge, onde uniformare la base del calcolo della popolazione per i due rami del Parlamento, si è fatto riferimento al numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, è stato necessario modificare anche, nello stesso senso, l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, per la elezione del Senato della Repubblica.

Era sorto dubbio durante la discussione in seno alla I Commissione di questa Camera se si dovesse precisare che i risultati del cen-

simento dovessero essere definitivi e generali. Meglio esaminata la questione, poiché per il Senato non si è modificato il numero dei collegi, aumentando soltanto il numero di senatori da ripartirsi per ciascuna Regione sulla base del censimento, si è ritenuto che dovesse adottarsi come pacifico anche il risultato provvisorio pubblicato dall'Istituto centrale di statistica, il quale è già ripartito per regioni e provincie.

Vi invito pertanto a volere approvare senza modificazioni l'articolo unico così come approvato dal Senato e dalla I Commissione di questa Camera.

TOZZI CONDIVI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, è sostituito dal seguente:

« L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione si effettua – sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica – con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi ».

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.